

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

relativa alla proposta di decreto ministeriale italiano che disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari

[notificata con il numero C(2010) 2436]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/229/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE, in data 25 agosto 2009 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la proposta di decreto che disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) Conformemente all'articolo 1, il decreto notificato disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.
- (3) L'articolo 2 del decreto notificato dispone che nell'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura è obbligatorio indicare il luogo di origine del latte oggetto di trattamento.
- (4) L'articolo 3, comma 1, del decreto notificato dispone che nell'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari è obbligatorio indicare il luogo di origine del latte utilizzato.
- (5) L'articolo 3, comma 3, del decreto notificato dispone che le sostanze ottenute dalla trasformazione di latte o di prodotti lattiero caseari, che sono utilizzate nella fabbricazione di formaggi, ivi compresi i latticini, devono figurare nell'elenco degli ingredienti indicati nell'etichetta di tali prodotti con riferimento al luogo di origine del latte impiegato nella fase iniziale del processo di trasformazione.
- (6) L'articolo 4 del decreto notificato dispone che nel processo di fabbricazione di formaggi l'utilizzo di cagliate deve essere menzionato in etichetta specificando il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata.
- (7) La direttiva 2000/13/CE armonizza le norme relative all'etichettatura dei prodotti alimentari prevedendo, da un lato, l'armonizzazione di alcune disposizioni nazionali e, dall'altro, stabilendo le modalità applicabili alle disposizioni nazionali non armonizzate. La portata di tale armonizzazione è definita all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, contenente un elenco di tutte le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare nell'etichettatura dei prodotti alimentari conformemente alle disposizioni e fatte salve le deroghe di cui agli articoli da 4 a 17.
- (8) In particolare, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Tale disposizione introduce un meccanismo appropriato contro il rischio che i consumatori siano tratti in inganno qualora, sulla base di certi elementi, siano indotti a pensare che un determinato prodotto alimentare provenga o abbia origine da un luogo diverso da quello effettivo.
- (9) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE stabilisce inoltre che, per determinati prodotti alimentari, disposizioni dell'Unione o, in mancanza di esse, disposizioni nazionali possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all'articolo 3, paragrafo 1.
- (10) L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE consente l'adozione di disposizioni nazionali non armonizzate se giustificate da uno dei motivi ivi elencati, fra cui la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE. Pertanto, qualora un progetto di disposizioni nazionali in materia di etichettatura sia oggetto di una proposta in uno Stato membro, occorre verificarne la compatibilità con le suddette prescrizioni nonché con le disposizioni del trattato.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- (11) Le autorità italiane sostengono che il decreto notificato è necessario per definire e regolamentare il sistema di rintracciabilità del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari. Inoltre sostengono che il decreto notificato è necessario per regolamentare l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1 del decreto in questione, al fine di provvedere alla massima tutela degli interessi dei consumatori.
- (12) In relazione alla tracciabilità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto notificato, in base al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾ occorre predisporre, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli. In particolare, in base all'articolo 18, gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento nonché le altre imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Inoltre l'articolo 19 del regolamento in questione prevede obblighi specifici per gli operatori del settore alimentare. L'obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti finiti in questione non rappresenta un'informazione necessaria ai fini del rispetto di detti requisiti in materia di rintracciabilità.
- (13) Inoltre, se si eccettua un riferimento generico alla necessità di tutelare gli interessi del consumatore, le autorità italiane non hanno fornito alcuna giustificazione tale da permettere di concludere che, per quanto concerne i prodotti elencati all'articolo 1 del decreto notificato, l'obbligo dell'indicazione di origine rappresenti un'informazione necessaria in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE.
- (14) Le autorità italiane non hanno dunque dimostrato che l'indicazione di origine prevista dal decreto notificato è necessaria per il conseguimento di uno degli obiettivi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.
- (15) Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo riguardo alle summenzionate disposizioni del decreto notificato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE.
- (16) Occorre pertanto chiedere alle autorità italiane di non adottare le disposizioni in questione previste dal progetto di decreto.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia è tenuta a non adottare l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1 e 3, nonché l'articolo 4 (per quanto riguarda l'obbligo di indicare il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata) del decreto notificato, che disciplina l'etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.